



COMUNE DI NAPOLI  
Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche  
Servizio Viabilità e Traffico

### ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 807 del 02/12/2025

**OGGETTO:** istituzione di un dispositivo di circolazione temporaneo in via Battistello Caracciolo, per ragioni di tutela della pubblica incolumità

#### IL RESPONSABILE DI AREA

**Premesso che:**

- con nota PG/2025/1078506 del 22/11/2025 il Servizio Protezione Civile ha comunicato che a seguito richiesta di intervento da parte della Polizia Locale ha effettuato un sopralluogo in via Battistello Caracciolo, ove era presente anche una squadra di pronto intervento del Comando Prov.le dei VV.F, riscontrando uno sprofondamento della sede stradale al centro della carreggiata all'altezza del civ. 26 e con il supporto di una squadra della Napoli Servizi ha provveduto al transennamento provvisorio intorno al dissesto;
- con la medesima nota il Servizio Protezione Civile ha evidenziato la necessità, data la gravità del dissesto e la ristretta zona di carreggiata rimasta disponibile, nelle more della eliminazione del pericolo, di interdire, nella citata via, il transito veicolare ai mezzi con peso superiore ai 35 q.li.

**Ritenuto** che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte ordinante del presente atto.

**Attestato che:**

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

**Letti:**

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,

#### ORDINA

**Istituire**, fino ad eliminato pericolo, in via Battistello Caracciolo:

- a) il divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore alle 3,5 tonnellate;
- b) il divieto di sosta permanente con rimozione forzata sul lato destro del senso di marcia dal civ. 61 al civ. 23.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

Il presente dispositivo entra in vigore dalla data di apposizione della relativa segnaletica stradale.

La Polizia Locale è incaricata di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 e 12 bis del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

La Polizia Locale, per esigenze di ordine pubblico e/o connesse con la fluidità e/o la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, è autorizzato ad adottare ogni provvedimento che si ritenga necessario a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto.

A norma dell'art. 3 co. 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

*Sottoscritta digitalmente da*  
Il Responsabile di Area  
ing. Edoardo Fusco